

PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA



ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
"FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE"
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 919 del 11 / 11 / 2012

PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO

OGGETTO: Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge n. 183/2011. Istituzione Ufficio Centrale.

(la presente deliberazione si compone di n. 4 pagine)

Con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, si attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

IL Direttore proponente: avv. Carmine Mariano

Il Direttore dell' U.O.C. "Gestione Risorse Economico Finanziarie" attesta la regolarità contabile del presente atto.

Voce e codice del conto economico su cui si imputa la spesa

Voce "....."

cod. Spesa €

Budget iniziale: € Budget residuo:

Data

Firma

Visto del Direttore del Dipartimento Tecnico: avv. Carmine Mariano

Data 05.11.2012

Firma

Pareri ex art. 3 - D. L. vo 502/92 e successive modificazioni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr.ssa Loredana Cici)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr. Sergio Lodato)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

(Prof. Gennaro Ciliberto)

OGGETTO: Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge n. 183/2011. Istituzione Ufficio Centrale.

Il Direttore del Dipartimento Tecnico

- Premesso** che gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", prevedono per quali stati, fatti e qualità personali possono essere presentate dagli interessati le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà;
- Preso atto** che l'art. 15 (comma 1, lett. a) della Legge 183/2011 dispone che *"Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000"*;
- Considerato** che, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 183/2011, tali modifiche hanno avuto effetto dal 01.01.2012 e, in base al disposto di cui al comma 2 dell'art. 15, da tale data ogni certificato dovrà riportare la dicitura, a pena di nullità: *"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"*;
- Atteso** che, di conseguenza, è fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni richiedere, per i procedimenti di propria competenza, esclusivamente la produzione di autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, pena la violazione dei doveri d'ufficio per il dipendente;
- Preso atto** che la *ratio* fondamentale della normativa novellata è il rafforzamento del criterio dell'acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione procedente delle informazioni necessarie allo svolgimento dell'istruttoria procedimentale;
- Atteso** **che**, in relazione a quanto esposto al punto precedente, l'art. 15 della Legge 183/2011 impone alle pubbliche amministrazioni non solo l'assoluto divieto di richiedere al cittadino i certificati e gli atti di notorietà come sopra espresso ma, al fine di consentire una completa "decertificazione" nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati, l'acquisizione diretta d'ufficio dei dati medesimi presso le amministrazioni certificanti, tendenzialmente attraverso collegamenti telematici, a cura delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, l'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà in particolare qualora ciò sia funzionale alla rapida definizione del procedimento;
- che** l'art. 15 della legge n. 183/2011 ha novellato l'art. 72 del D.P.R. 445/2000 e ha previsto, presso le amministrazioni certificanti, un ufficio apposito con il compito di gestire, garantire e verificare le operazioni di messa a disposizione dei dati alle amministrazioni procedenti e ciò sia per i casi di trasmissione degli stessi sia per le ipotesi di accesso diretto dall'esterno alle proprie banche

dati;

Richiamata

la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 avente ad oggetto "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183", nella quale si formulano chiarimenti circa le nuove disposizioni normative nonché, gli adempimenti ai quali le pubbliche amministrazioni dovranno attenersi ed in particolare per le amministrazioni certificanti l'individuazione di un ufficio responsabile delle attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle pubbliche amministrazioni procedenti;

Ritenuto

disporre misure organizzative per dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 15 della Legge n. 183/2011;

PROPONE

- di adottare le seguenti misure organizzative:
 1. Istituire presso l'U.O.C. "Affari Generali" l'Ufficio Centrale responsabile delle attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle pubbliche amministrazioni procedenti.
 2. Nel caso di richiesta di accesso nell'ambito di accertamenti d'ufficio condotti da altra amministrazione pubblica l'Ufficio Centrale effettua una prima valutazione in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati richiesti per lo svolgimento dell'attività istituzionale del soggetto pubblico richiedente, ed invia tale richiesta alla struttura organizzativa aziendale che detiene i dati e/o le informazioni richieste.
 3. La struttura organizzativa aziendale che detiene i dati e/o le informazioni richieste, effettuata la verifica, trasmetterà la nota di risposta all'amministrazione procedente che ne ha fatto richiesta e comunicherà la conclusione del procedimento all'Ufficio Centrale.
 4. Ai sensi del nuovo comma 3 dell'art. 72 del D.P.R. 445/2000, la mancata risposta entro 30 gg. alle richieste di accertamento, nonché di controllo dei dati di cui all'art. 71, costituisce violazione dei doveri di ufficio.
 5. L'Ufficio Centrale è preposto a vigilare il rispetto del termine sopra indicato.
 6. L'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori – Fondazione "G. Pascale", tramite l'Ufficio Centrale, renderà note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate in attuazione delle nuove disposizioni normative.
- di dichiarare la presente deliberazione provvisoriamente esecutiva, stante l'urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù

dei poteri conferitigli con decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 234 del 05.09.2009;

Letta e valutata

la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore del Dipartimento Tecnico;

S. C. AFFARI LEGALI
IL DIRETTORE
(avv. Carmine Mariano)

- Preso atto** che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;
- Acquisito** il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati, e per l'effetto:

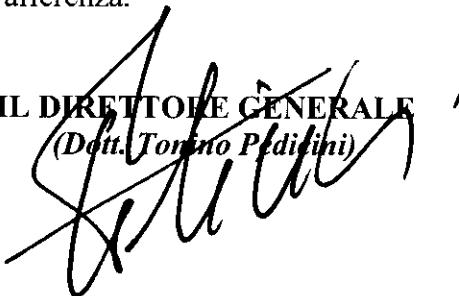
A) Adottare, con effetto immediato, le seguenti misure organizzative:

1. Istituire presso l'U.O.C. "Affari Generali" l'Ufficio Centrale responsabile delle attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle pubbliche amministrazioni procedenti;
2. Nel caso di richiesta di accesso nell'ambito di accertamenti d'ufficio condotti da altra amministrazione pubblica l'Ufficio Centrale effettua una prima valutazione in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati richiesti per lo svolgimento dell'attività istituzionale del soggetto pubblico richiedente, ed invia tale richiesta alla struttura organizzativa aziendale che detiene i dati e/o le informazioni richieste.
3. La struttura organizzativa aziendale che detiene i dati e/o le informazioni richieste, effettuata la verifica, trasmetterà la nota di risposta all'amministrazione procedente che ne ha fatto richiesta e comunicherà la conclusione del procedimento all'Ufficio Centrale.
4. Ai sensi del nuovo comma 3 dell'art. 72 del D.P.R. 445/2000, la mancata risposta entro 30 gg. alle richieste di accertamento, nonché di controllo dei dati di cui all'art. 71, costituisce violazione dei doveri di ufficio.
5. L'Ufficio Centrale è preposto, tra l'altro, a vigilare il rispetto del termine sopra indicato.
6. L'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori – Fondazione "G. Pascale", tramite l'Ufficio Centrale, renderà note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate in attuazione delle nuove disposizioni normative.

B) Dichiarare la presente deliberazione provvisoriamente esecutiva.

C) Trasmettere copia della presente deliberazione alle direzioni dipartimentali affinché ne curino la divulgazione alle strutture organizzative di afferenza.


S. C. AFFARI LEGALI
IL DIRETTORE
(avv. Carmine Mariano)


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Tonino Pedini)

"Decertificazione" - Adempimenti art. 15 Legge 183/2011

Dal 1° Gennaio 2012 sono entrate in vigore nuove norme che vietano alle P.A. di rilasciare certificati indirizzati ad altre P.A. o a Gestori di pubblico servizio. I certificati e gli atti di notorietà sono surrogati dalle rispettive dichiarazioni sostitutive.

Le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti restano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Pertanto l'I.N.T. - Fondazione Pascale, in linea con quanto previsto dalla Legge, a decorrere dall'01.01.2012, non richiede e non accetta più certificati da/per altre Amministrazioni pubbliche.

Le Amministrazioni pubbliche e i Gestori di pubblici servizi tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 della Legge, possono trasmetterne richiesta all'I.N.T. - Fondazione Pascale tramite fax (al n. _____) oppure e-mail certificata (_____).